REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 14/09/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
[redacted], Giudice monocratico

in data 14/09/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 599/2024 depositato il 30/09/2024

proposto da

[redacted]

Difeso da
Carlotta Baldin - [redacted]
Mario Pavanini - [redacted]
Andrea Pavanini - [redacted]

Rappresentato da [redacted]
Rappresentante difeso da
Carlotta Baldin - [redacted]
Mario Pavanini - [redacted]
Andrea Pavanini - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

contro

[redacted]

elettivamente domiciliato presso [redacted]

[redacted]

Difeso da
[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 CUP 2023

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 300/2026 depositato il 15/09/2026

Richieste delle parti:

Il patrocinio della parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi dedotti nell'atto introduttivo e nella documentazione depositata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted] impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 30 del 19.07.2024 di € 6.271,83 in materia di canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni di cui alla Legge 27 dicembre, 2019, n. 160 ("CUP") emesso da [redacted] (concessionario del servizio di riscossione per conto del Comune di [redacted]) e notificato il 02.08.2024.

La ricorrente rappresentava di essere il gestore esclusivo del servizio idrico integrato dei comuni di [redacted] e di essere una società a partecipazione interamente pubblica di cui sono proprietari, per il 50% ciascuno, i Comuni di [redacted] e di [redacted]; di fornire acqua e di occuparsi della depurazione delle acque nei suddetti tre Comuni e di essere affidatario unico in house del servizio idrico integrato del Comune di [redacted]; di aver ricevuto l'avviso impugnato con il quale era contestata la mancata corresponsione del canone per esposizioni aventi asseritamente finalità pubblicitaria; di reputare corretta la giurisdizione tributaria in relazione a tale tributo; di contestare l'avviso in quanto emesso in assenza di presupposto impositivo ovvero di finalità di pubblicità, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione; lamentava la mancata applicazione delle esenzioni previste dall'art 1, comma 833 L. 160/2019, n. 160 e dall'art. 29 del Regolamento del Comune di Montebello Vicentino. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso, per la condanna di Abaco s.p.a. alla restituzione delle somme nel frattempo percette e per la rifusione delle spese del giudizio.

Si costituiva [redacted]. la quale ribadiva l'intervenuta diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ad opera della resistente; negava il difetto di motivazione; sosteneva le finalità pubblicitarie dei cartelli affissi in quanto diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e comunque obiettivamente idonei a far conoscere alla massa indiscriminata dei possibili utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'azienda; sottolineava la natura di soggetto privato della ricorrente, assistita da una soggettività autonoma; contestava il diritto all'esenzione, di stretta applicazione, per superamento del limite di 5mq e per l'assenza del requisito dell'ubicazione nelle vetrine o sulle porte di ingresso. Concludeva per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.

La ricorrente depositava memoria illustrativa in data 27.03.2025 con la quale contestava le affermazioni avversarie e ribadiva i motivi di impugnazione già formulati; in punto di carenza di motivazione, evidenziava, principalità, la mancanza di: documentazione fotografica; nominativo e qualifica dell'agente accertatore; modalità di misurazione delle superfici dei cartelli; indicazione delle norme violate, anche per il calcolo degli interessi; allegati citati nell'avviso. Eccepiva l'inammissibilità dell'integrazione postuma di motivazione, posta in essere allegando una scheda di rilevamento alle controdeduzioni; ribadiva che i cartelli hanno lo scopo di fornire informazioni ai cittadini sul soggetto incaricato del servizio, sui luoghi, sugli strumenti e sugli orari degli uffici.

All’udienza del 07.04.2025, la resistente eccepiva l’inammissibilità delle contestazioni in memoria illustrativa in quanto tardive e si rimetteva alla Corte quanto alla questione sulla giurisdizione; la ricorrente contestava l’inammissibilità e si richiamava ai propri atti.

All’esito, questa Corte pronunciava l’ordinanza ex art. 363 bis c.p.c. n. 100 del 10.04.2025 con la quale rimetteva alla Suprema Corte l’individuazione della giurisdizione in materia di controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento esecutivo relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni.

La Corte di Cassazione pronunciava la sentenza n. 12225 del 01.05.2026, a Sezioni Unite, con la quale confermava la giurisdizione tributaria.

Il ricorrente depositava istanza di trattazione il 28.05.2026 ed era perciò fissata la relativa udienza per il 14.09.2026.

La ricorrente depositava memoria illustrativa del 03.09.2026 con la quale replica alle controdeduzioni avversarie e insisteva per l’accoglimento dei motivi già formulati.

La resistente depositava memoria illustrativa del 31.08.2026 con la quale insisteva per la tardività delle specificazioni in punto vizio di motivazione che, comunque, contestava; ribadiva la sussistenza del presupposto impositivo, l’inesistenza del diritto all’esenzione; insisteva per l’accoglimento delle conclusioni già formulate.

All’esito della pubblica udienza, la Corte ha deliberato come da dispositivo depositato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 546/1992.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All’esito del rinvio pregiudiziale, la sentenza della Suprema Corte n. 12225/2026 ha superato ogni dubbio ed eccezione e confermato la giurisdizione tributaria.

E’ dunque possibile procedere senz’altro alla trattazione nel merito del ricorso.

2. Il ricorrente denunciava il difetto di motivazione dell’atto impugnato.

Il motivo è fondato.

Il novellato art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, nel testo in vigore dal 18.01.2024, impone un generalizzato obbligo in capo all’amministrazione di illustrare l’iter logico-giuridico che sorregge l’accertamento, indicando tutti gli elementi necessari alla sua comprensione, senza che il contribuente li debba desumere aliunde.

In particolare, quando nella motivazione si fa riferimento a un atto che non è già stato portato a conoscenza del destinatario, quest’ultimo va allegato oppure ne va riprodotto il contenuto essenziale e indicate espressamente le ragioni per le quali “i dati e gli elementi contenuti nell’atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati”.

L’avviso di accertamento esecutivo impugnato, pur recando espresso riferimento ai rilievi eseguiti il 22.02.2023, 23.02.2023 e 28.02.2023, si limita a riportare un elenco di esposizioni senza argomentare in alcun modo, ovvero senza specificare per quale motivo esse costituissero esposizioni pubblicitarie.

Il motivo, perciò, merita accoglimento.

3. Per completezza, il ricorso è fondato anche nel merito.

Il ricorrente lamenta la carenza del presupposto impositivo.

L’art. 1, comma 819, L. 160/2019 così recita: “Il presupposto del canone è: a) […];

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.

E, ad integrazione, l’art. 19 del Regolamento comunale del Comune di Montebello così stabilisce: “Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato”.

Presupposto indefettibile è, dunque, la funzione pubblicitaria del messaggio diffuso.

Occorre quindi chiedersi, esaminati i cartelli che davano causa all’accertamento, se essi assolvano a tale funzione o, piuttosto, abbiano scopi diversi, nonché se siano visibili o meno da luogo pubblico o aperto pubblico.

La Suprema Corte statuiva, con riferimento alla scritta Postamat ubicata presso le sede di Poste Italiane, che “La scritta "Postamat" non rientra nella nozione legislativa di messaggio di rilevanza pubblicitaria, dal momento che essa non si pone l'obiettivo di promuovere la domanda di beni o servizi, e nemmeno di migliorare l'immagine di Poste Italiane, quanto soltanto di segnalare all'utenza l'ubicazione dello sportello automatico presso il quale è consentito fruire dei servizi bancari procurati da quell'operatore. Tale scritta esplica dunque una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità; il che è cosa ben diversa dallo scopo di induzione e di sollecitazione all'acquisto, invece connaturato al messaggio pubblicitario” (Cass. n. 1169/2019).

A ciò si aggiunga che il CUP “al pari dell’imposta sulla pubblicità che ha sostituito – colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari con un fine economico-lucrativo, ovvero per fare conoscere l’impresa e i suoi prodotti ai potenziali clienti. L’oggetto materiale del canone da pagare è il messaggio stesso diffuso per produrre un effetto di promozione del prodotto reclamizzato e non per la sua mera installazione su suolo pubblico” (CGT primo grado Udine Sentenza n. 226/2023).

Le considerazioni della giurisprudenza, anche di legittimità, sono valide anche nel caso di specie e, anzi, a maggior ragione proprio in tale caso in quanto relativo ai servizi pubblici essenziali di erogazione di acqua potabile e di depurazione, sottratti al regime della concorrenza in forza di una convenzione in esclusiva (cfr. doc. 2 ricorrente). E va sottolineato, altresì, che la società affidataria, odierna ricorrente, non può incidere sulla entità dei proventi, stabilita invece dall’Autorità d’Ambito (art. 3 del Disciplinare allegato alla Convenzione).

La ricorrente è obbligata a fornire il servizio h24 e in una misura almeno minima; la relativa domanda è certa, continua e necessitata. Inoltre, si tratta di un mercato non competitivo in cui non vi sono altri operatori. Già tali premesse rendono difficile concepire la necessità di una forma di comunicazione che abbia un’oggettiva potenzialità di induzione o sollecitazione all'acquisto – funzione invece connaturata al

messaggio pubblicitario - o realizzativa di un vantaggio, anche solo d’immagine.

Ciò premesso, dall’esame della documentazione fotografica acquisita al processo emerge, comunque, che le indicazioni contenute nei messaggi tassati soddisfano essenzialmente le esigenze di insegna, favorendo l’individuazione dell’ubicazione della sede, dell’impianto o del servizio (cfr. p. 6, 7, 10, 12, 13, 15, scheda di rilevazione sub. allegato n. 2 resistente); oppure hanno evidenti funzioni informative e di indicazione di luoghi e orari di apertura (cfr. p. 2, 4, 5, 8, 9, 14, 16, 17, scheda cit.); o ancora, non risultano, dalla rappresentazione fotografica, esposti in luogo pubblico o aperto al pubblico (cfr. p. 3, scheda cit.) o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico (cfr. p. 11, scheda cit.), trattandosi in questo ultimo caso di un messaggio su schermo molto piccolo, su superficie inclinata, privo di retroilluminazione e nascosto da un doppio vetro.

Essi, insomma, “non contengono alcun elemento che possa essere considerato finalizzato al miglioramento dell'immagine della società, né tantomeno tenuto conto del servizio pubblico svolto nel solo interesse dei cittadini dei comuni consorziati e delle attività in essi ubicate si può ravvisare alcuna finalità di promuovere la domanda di tali servizi” (Corte di Giustizia Tributaria di 2° del Veneto Sezione/ Collegio 1 che con Sentenza n. 344 del 09/04/2024).

Perciò, l’avviso impugnato deve essere annullato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992.

P.Q.M.

Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso. Spese a carico di parte soccombente liquidate in Euro 800,00.